Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 1012.

Modificazioni al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono modificati come segue:

I. - Art. 1. — Al numero 5, alle parole: « comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche » sono sostituite le seguenti: « comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche ».

Al numero 17 sono aggiunte le seguenti parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

II. - Art. 6. — I primi due commi sono sostituiti dal seguente:

« Sono considerati datori di lavoro:

1° gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III;

2° gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati per conto dello Stato, di provincie, di comuni, o di altri enti pubblici;

3° lo Stato, le provincie, i comuni, e gli altri enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste nell'art. 1 mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nel titolo III ».

III. - Art. 21. — Al numero 3 è sostituito il seguente:

« 3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte ».

IV. - Art. 24. — *a*) Nel comma 2° alle parole: « una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario » sono sostituite le seguenti: « una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario ».

b) Al comma 3° è sostituito il seguente: « Se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purchè aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di un decimo quando le persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano più di tre. Tali quote integrative saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 27 ».

c) Al comma 4° è sostituito il seguente:

« Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e continuano ad essere corrisposte finchè perdurino le condizioni di numero e le altre previste nel comma precedente, e cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base ».

V. - Art. 27. — *a*) Al numero 2 è sostituito il seguente:

« 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e al venticinque per cento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità ».

b) Dopo il numero 3 è aggiunto il seguente numero:

« 4) in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1 e 2 il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti pei figli ».

c) Il capoverso del numero 2 è collocato dopo il predetto nuovo numero 4 e così modificato:

« In caso di coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti ».

d) Allo stesso art. 27 sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3° comma del n. 1 o, in mancanza, agli orfani, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite nel regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge

con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi.

« Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

VI. - Art. 39. — *a*) Il comma 3° è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire duemila fino ad un massimo di lire ottomila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire diecimila per gli altri ufficiali ».

b) Il 6° comma è soppresso.

VII. - Art. 40. — Alla fine del 1° comma sono soppresse le parole « e del sesto ».

VIII. - All'art. 61 è aggiunto il seguente comma:

« Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alla rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche e mediche dirette al massimo possibile ricupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore ai termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti ».

Art. 2.

L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, numero 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, è modificato nel seguente modo:

« In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

Art. 3.

Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1013.

Assegnazione straordinaria di L. 5.000.000 a favore della Regia università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la costruzione e l'arredamento delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia università di Genova è autorizzata la spesa di L. 5.000.000, in aggiunta al fondo di L. 4.000.000 autorizzato con R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852.

Tale somma, concessa a favore della Regia università di Genova, sarà versata al comune di Genova affinchè possa provvedere al completamento del programma edilizio universitario cui esso attende a norma delle leggi 30 giugno 1912, n. 798, e 27 giugno 1922, n. 925, e del R. decreto-legge 7 ottobre 1926-IV, n. 1874, convertito nella legge 8 gennaio 1928-IV, n. 22, e sarà corrisposta in quattro rate uguali da ripartire in ciascuno degli esercizi dal 1938-39 al 1941-42.

Art. 2.

La somma, di cui all'art. 1, sarà iscritta nello stato di previsione — parte straordinaria — della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del fondo di cui alla presente legge nonchè di quello concesso a favore della stessa Università di Genova col R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852. Tale convenzione dovrà anche prevedere che le costruzioni effettuate con tali fondi diverranno di proprietà dello Stato, mentre ne sarà riservato l'uso perpetuo alla Regia università di Genova.

Art. 3.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. **1014.**

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato di sei cacciatorpediniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei cacciatorpediniere costruiti dalla Società Odero - Terni - Orlando (Cantiere di Livorno) sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 30 giugno 1938-XVI, assumendo i nomi di: *Camicia Nera, Aviere, Artigliere, Geniere, Ascari, Corazziere.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 411, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. **1015.**

Dichiarazione di « edizione nazionale » della pubblicazione delle opere di Giuseppe Pitrè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che si è costituito un Comitato sotto la presidenza di Giovanni Gentile per curare la pubblicazione delle opere complete di Giuseppe Pitrè;

Che tale Comitato, composto di autorevoli personalità, dà ogni affidamento che l'edizione delle opere del Pitrè sarà curata con ogni competenza e serietà scientifica;

Considerata l'alta importanza scientifica ed artistica dell'opera del Pitrè;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione delle opere di Giuseppe Pitrè curata dal Comitato presieduto da Giovanni Gentile è dichiarata « edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 411, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma del fosso del Martellone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma approvato con R. decreto 17 febbraio 1910 nel quale al n. 382 fu iscritto il fosso Martellone confluente nell'Aniene con i limiti di demanialità dallo sbocco fino ad un chilometro a monte della via Tiburtina;

Vista la nota 12 novembre 1937, n. 24104, con la quale il Ministero delle finanze fa presente che il detto fosso è canale patrimoniale e che come tale è stato sempre considerato;

Ritenuto che in base agli accertamenti all'uopo compiuti è risultato che il fosso del Martellone s'identifica con il fosso delle Acque Albule o Canale d'Este e che il fosso stesso è stato effettivamente sempre considerato bene patrimoniale dello Stato sicchè le relative concessioni vennero sempre accordate dal Ministero delle finanze;

Che, pertanto, occorre provvedere alla rettifica del suindicato elenco radiando dal medesimo il fosso di che trattasi;

Visto il parere del Consiglio dei lavori pubblici come da voto n. 186 in data 14 febbraio 1939;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suindicato fosso del Martellone iscritto al n. 382 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma, approvato con R. decreto 17 febbraio 1910 è radiato dall'elenco stesso ad ogni effetto di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1939-XVII

Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 118.

(3164)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1939-XVII.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, con sede nel comune di Monreale (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione credi-

tizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 6 marzo 1938-XVI la Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra con sede nel comune di Monreale (Palermo), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dell'attuale liquidatore della Cooperativa predetta;

Decreta:

L'avv. Arturo Morreale di Giuseppe è nominato liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, avente sede nel comune di Monreale (Palermo), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato dal R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del liquidatore attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3165)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1939-XVII.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pietranico (Pescara).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il dott. De Luca Radocchia Antonio fu Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietranico (Pescara) con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3166)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1934-XII n. 361;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 27 aprile 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 19 maggio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma) allegato al presente decreto, composto di n. 68 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3167)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 luglio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Coriano (Forlì).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Coriano, società anonima con sede in Coriano (Forlì) e di sottoporre la stessa

alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Coriano, società anonima con sede in Coriano (Forlì), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3168)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 luglio 1939-XVII.

Nomina del senatore Giuseppe Bevione a membro del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, sulla costituzione e funzioni delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1939-XVII che chiama a far parte del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito, in qualità di consigliere aggregato, un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sen. Giuseppe Bevione è chiamato a far parte del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito, in qualità di consigliere aggregato in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

3203

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Rienuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Castiglione Messer Marino (Chieti), della estensione di ettari 580 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Castiglione Messer Marino - Schiavi d'Abruzzo, fino alla prossimità dell'abitato di Schiavi (contrada S. Maria); dalla mulattiera che circonda Monte Pizzuto (fino alla contrada omonima); dalla strada rotabile comunale di Schiavi fino al bivio Frattale dove la comunale, si riunisce alla statale Istonia; dal bivio Frattale, seguendo la statale fino a Castiglione Messer Marino, dove si congiunge con la provinciale che va a Schiavi d'Abruzzo.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1939-XVII

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Media dei cambi e dei titoli

del 14 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,97
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,105
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,80
Id. 3,50 % (1902)	70,20
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,35
Id. Id 5 % (1936)	91,625
Rendita 5 % (1935)	90,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 154

del 17 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,2285
Canadà (Dollaro)	18,97
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,12
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,375
Id. Id. 5 % (1936)	91,725
Rendita 5 % (1935)	90,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3954 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Foggia — Intestazione: Margiotta Eugenio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3820 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Viterbo — Intestazione: Ciprini Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15938 — Data: 4 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Udine — Intestazione: Cossettini Irma di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1605 — Data: 12 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Reggio Calabria — Intestazione: Cundari Carmelo di Sante — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 19 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Livorno — Intestazione: Galeni Mario e Bertelli Maria — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 — Data: 23 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Bari — Intestazione: De Palma Paolino fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 15 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Arezzo — Intestazione: Orsini Umberto-Ferdinando fu Giovan-Domenico — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 22 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanze Treviso — Intestazione: Teatini Giov. Battista fu Luigi per Zambelli Teresa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: certif. cons. 3,50 L. 112 rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3154)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 409.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Delueg Luigi fu Luigi è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 380 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia succursale di Bolzano il 18 gennaio 1927 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 410.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del consolidato 3,50 per cento, n. 448710, di annue L. 17,50, intestato a Mion Romeo, Alceste e Giuditta (detta Giulia) fu Angelo, quest'ultima moglie di Rasi Alberto e Borghesan Caterina fu Francesco vedova di Mion Angelo, eredi indivisi del suddetto Mion Angelo, domiciliati in Padova, ipotecato per la cauzione dovuta da Mion Angelo fu Camillo, quale assuntore del servizio di cassa del consorzio e della riscossione dei gettiti di Brenta Vecchia, per i periodi 1898-1902 e 1903-1912.

Poichè tale certificato manca del mezzo foglio di compartimenti già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2323)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima di assicurazioni « Partenope » in Napoli.

Il liquidatore della Società anonima di assicurazioni « Partenope », con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essersi estinto ogni rischio e per essere stato liquidato ogni impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale previdenza e collocamento - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale al predetto liquidatore dott. Vito Perna, via dei Mille, 48, Napoli.

(2973)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Coriano, società anonima per azioni, con sede in Coriano (Forlì) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il comm. Alberto Carosi è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Coriano, società anonima avente sede in Coriano (Forlì), ed i signori comm. Riccardo Ravegnani fu Vincenzo, rag. dott. prof. Anselmo Fabbri fu Davide e rag. dott. Francesco Morri di Mario, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3169)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto, in liquidazione, con sede in Racalmuto (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 10 luglio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto, in liquidazione, con sede in Racalmuto (Agrigento), l'avv. Salvatore Picone è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3170)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176,
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011, che reca varianti agli organici dei personali civili della Regia marina;
Vista l'autorizzazione concessa con il Foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1/1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), di liceo scientifico o diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico o diploma di abilitazione a perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un generale o un colonnello del Genio militare;

Membri: due ufficiali superiori del Genio militare, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.
Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.
La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.
La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuo moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.
A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:
a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;
b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;
c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;
d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

per disegnatore tecnico aggiunto (grado XI) delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina

N. d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se scritta orale o grafica (1)	Durata	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritta	ore 6	2
2	Lingue estere	scritta	ore 6	1
3	Matematica	scritta ed orale	ore 6 per la prova scritta	3
4	Fisica e chimica	orale	—	2
5	Nozioni speciali	orale	—	3
6	Disegno	grafica	ore 8 (3)	4
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	—	1

(1) La durata delle prove scritte e grafiche deve computarsi dal momento cui ha termine l'assegnazione dei temi.
(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.
(3) Le 8 ore potranno essere distribuite in due giornate.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale, narrativo o descrittivo.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione dal francese in italiano e facoltativa quella dell'inglese o dal tedesco.
Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:
Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.
b) Prova orale:
Aritmetica:
1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5) Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazione e numeri decimali. Operazioni relative.
7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.
8) Cenni sui numeri complessi.
9) Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse, particolari valori delle lettere.
3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4) Sistemi di equazioni di primo grado. Prolemi di primo grado.
5) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6) Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dovrà dimostrare essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni tra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizione. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione di triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

Fisica e chimica.

a) Elementi di fisica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi; macchine semplici.
4) Gravità. Centro di gravità. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Composizione dell'energia.
6) Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie: Principio di Archimede e sua applicazione.
7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro.
8) Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Primi e lenti. Strumenti ottici. Cenni di spettroscopia.
9) Temperatura e calore e loro misura.
10) Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.
11) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica.

b) Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

1) Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.
2) Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.
3) Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.
4) Fondazioni. Tipi da adottarsi in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.
5) Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda, moli e pontili.
6) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.
7) Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norma da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.
8) Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili. Sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

MATERIA N. 6.

Disegno.

1) Disegnare piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali, o marittime in base a schizzi, dati ed elementi stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
2) Ricavare da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale o marittima, i particolari che verranno richiesti e disegnarli in scala opportuna.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principii elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro. Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.
3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3185)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 40 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;
Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 8 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 233 di detto mese;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1938-XVI, n. 4991 - 13-1-3-1;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 40 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante la iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P. N. F. (comprese le organizzazioni giovanili) senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero: detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 22° anno di età; questo limite aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., od in operazioni militari all'estero e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del Reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ha la statura non inferiore a m. 1,64, ed ha l'acutezza visiva normale cioè il « Visus » deve permettere di distinguere, senza uso di lenti, tutti i caratteri di prova dei comuni ottotipi (De Weker - Snellen - Baroffio) alla distanza di cinque metri;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'Autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della M. N. F., per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso, sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui all'articolo 5 dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di cultura generale con particolare riguardo alla preparazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 18 trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) la classificazione di ciascun concorrente.

Art. 11.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1° insigniti di medaglie al valor militare;

2° orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3° feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4° insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;

5° figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

6° ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7° provenienti dalla M. V. S. N.;

8° nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° più giovani di età.

Art. 12.

La Commissione in base alla classificazione di ciascun concorrente ed ai criteri di preferenza di cui al precedente articolo formerà, con giudizio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 13.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1120, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale di cultura militare, saranno nominati capi manipolo in S.P.E. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella M. N. F. ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della M. N. F.

Art. 15.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della M. N. F. e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi ufficiali della M. N. F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della M. N. F.

Art. 17.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 18.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000 (seimila).

Art. 19.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 20.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3196)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto borse di studio per giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale d'avviamento al teatro presso il Reale Teatro dell'Opera in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1° E' indetto un concorso, per esami, ad 8 (otto) borse di studio di L. 8000 (ottomila) ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Real Teatro dell'Opera, tra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2° Il Corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'Educazione Nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il Corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.

3° Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume), della scherma (per i maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentaioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4° Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5° La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle antichità e belle arti, div. IV - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti, che risiedono nelle Colonie italiane, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i dieci giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato d'iscrizione al Partito nazionale fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XVII;

f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6° Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato, e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (Ed. Ricordi).

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima abbiano conseguito una votazione minima di 8/10 in ciascuna prova.

7° A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 (ottomila) che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese, in base a nulla osta del Commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

8° La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9° Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi, però, potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1940-XVIII.

10. Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

3210

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Boemia e Moravia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1939-40-XVIII a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Boemia e Moravia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1939-40-XVIII a favore di cittadini italiani laureati o diplomati negli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38 in una Università, o Istituto superiore, o Accademia di belle arti, o Conservatorio di musica del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore o artistico, rispettivamente, della Boemia e Moravia e dell'Ungheria.

Le borse della Boemia e Moravia sono cinque, di 15.000 corone ciascuna; quelle dell'Ungheria sono sei, di 1800 pengos ciascuna.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 12 settembre 1939-XVII.

Coloro i quali aspirino a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda o facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6° stato di servizio militare;

7° certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

8° curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

9° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza ariana;

10° eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

11° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 18 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3184)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a posti di assistente di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale per la cellulosa

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1939, registro 9, foglio 219, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) presso la Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per due posti di assistente di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) presso la Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 112 del 12 maggio c. a., è prorogato a tutto il 31 agosto 1939-XVII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3183)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 50 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1568 del 20 dicembre 1938-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/115174 in data 9 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Franco Francesco
2. Loverre Ferruccio
3. Savio Enrico
4. Gioia Augusto
5. Ronga Vincenzo
6. Moreno Mario
7. Russo Renato
8. Altomonte Principio
9. Missori Enrico
10. Palazzi Guido
11. Besozzi Pompeo
12. Giagnoni Carlo
13. Bianco Enrico
14. Ferro Mario
15. Pardi Onofrio
16. Amoni Antonio
17. Gavotti Giuseppe
18. Candiloro Egidio
19. Aronica Calogero
20. Indelicato Sergio
21. Romanini Marcello
22. Cantalini Alfonso
23. Scardia Ugo
24. Lombardi Umberto
25. Tarantini Giuseppe
26. D'Angerio Renato
27. Giampietro Vittorio
28. Balsamo Luigi
29. Anelli Luigi
30. Anastasia Leeonardo
31. Pucillo Arturo
32. Melis Francesco
33. Salmi Enzo
34. Pisano Ferruccio
35. Frangipane Giovanni
36. Melodia Guido
37. Lombardo Costantino
38. Furrer Edoardo
39. Fiorucci Ferreol
40. Lega Licio
41. Megali Domenico
42. Curti Giuseppe
43. Caruso Luigi
44. Bonifazi Sanzio
45. Agosta Ignazio
46. Mancini Angiolo
47. Porrello Croce
48. Pintus Eligio
49. Bruno Domenico
50. de Campora Luigi
51. Manunza Filippo
52. Botta Pierino
53. Sciacca Andrea
54. Volpi Arimondi

(3190)

Decisione relativa al concorso ad un posto di capotecnico di 3ª classe in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1585;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/115173 in data 30 giugno 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di capotecnico di 3ª classe in prova, in base alla quale decisione l'unico candidato non è risultato idoneo.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3191)

Graduatoria del concorso ad otto posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1572 del 20 dicembre 1938-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/115176 in data 9 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Marconi Federico
2. Monelli Alberto
3. De Caro Diego
4. Crisciotti Mario
5. Pizza Salvatore
6. Lambusta Antonino
7. Nicosia Giuseppe
8. Bello Domenico, combattente A.O.I.
9. Vincenti Mario
10. Montefusco Corrado
11. Dedoni Guido
12. Gherardi Federico
13. Chignoli Vittorio
14. Del Corto Tullio
15. Bellocci Virgilio
16. Piegari Andrea

(3192)

Graduatoria del concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1571;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/115172 in data 30 giugno 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Toninelli Redo, orfano di guerra
2. Ricca Antonio
3. Romeo Aldo
4. Massei Massimo
5. Mileto Pasquale, invalido di guerra
6. Talamanca Lorenzo
7. Sardo Ettore
8. Campenni Luca
9. Ferrerini-Porcinai Vincenzo
10. Consiglio Corrado, orfano di guerra
11. De Bellis Vincenzo
12. Pellegrino Mario
13. Firetto Raimondo
14. Cappuccio Giuseppe
15. Teodoro Angelo
16. Mazzoni Aldo
17. Branda Carlo

(3193)

Graduatoria del concorso a 20 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1573;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/115171 in data 30 giugno 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Guglielminetti Mario
2. Bruno Alberto
3. Serio Alberto
4. Sabadini Bruno
5. Sibille Mauro
6. Giave Luigi
7. Trentini Rino
8. Zocchi Amonasdro
9. Martorella Antonino
10. De Simone Filippo
11. Silvestrini Augusto
12. Giovannetti Teobaldo
13. Benedetti Trento
14. Tonnicchi Osvaldo
15. Resta Mario
16. Venturelli Omero
17. Toti Antonio
18. Celani Attilio
19. Gazzarrini Sisto
20. Moiso Giulio
21. Giardino Raffaele
22. Algeri Antonino

(3194)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso ad 86 posti di sottocapotecnico in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1579;
Udita la relazione della Direzione delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/115175 in data 9 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso ad 86 posti di sottocapotecnico in prova.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Mariani Bruno
2. Genzaga Attilio
3. Mormile Gino
4. Bertini Lelio
5. Casadio Olindo
6. Gaston Mario
7. Salvelli Giuseppe
8. Trapani Natale
9. Brigi Bruno
10. Lattanzi Galileo
11. Bravin Sergio
12. Ricci Ovidio
13. Clementi Angelo
14. Cremonini Corrado
15. Battaglia Nunzio
16. Savi Giorgio
17. De Nicola Bruno
18. Pasquali Giorgio
19. Papitto Antonio
20. Grigoletti Giovanni
21. Musi Manlio
22. Gargiulo Gaetano
23. Miano Giacomo
24. Iocca Sante
25. Giardina Francesco
26. Sordi Franco
27. Tartaglia Mario
28. Schinco Attilio
29. Toni Piergiovanni
30. Roveroni Mario
31. De Rosa Donato
32. Albanese Giacomo
33. Anastasio Gaetano
34. Villi Enzo
35. Bruno Dionigi
36. Michilli Giuseppe
37. Alleori Fernando
38. Quattrone Angelo
39. Pelone Luigi
40. Saraceno Domenico
41. Gimelli Germano
42. Amoroso Gaetano
43. Martorana Placido
44. Natale Pasquale
45. Grandi Corrado
46. Russo Vincenzo
47. Papiri Lido
48. Serafini Carlo
49. Piscopo Crescenzo
50. Mariani Pio
51. Cane Eraldo
52. Testoni Amleto
53. Trojani Tullio
54. Torre Roberto
55. Calabrò Vincenzo
56. Teodoro Fernando
57. Giardina Giovanni
58. Cabella Aldo
59. Tarantino Antonio
60. Pastacaldi Sergio
61. Golin Luigino
62. Sodaro Roberto
63. Silva Nicola
64. D'Amico Giovanni
65. Merlitti Mario
66. Zangirolami Danilo
67. Praticò Francesco
68. Rosano Rodolfo
69. Tagariello Carlo
70. Maffei Filomeno
71. Scalise Mario
72. Semeraro Carlo
73. Cresti Aurelio
74. Ruffini Giuseppe
75. Tonetto Ernesto
76. Piromi Carlo
77. Celeste Umberto
78. Marro Bartolomeo
79. Cianfarani Giorgio
80. Gasparotti Giulio
81. Grovale Nicola
82. Tosques Vincenzo
83. Chiarot Ennio
84. Maurello Giovanni
85. Caserta Giovanni
86. Scurria Francesco
87. Meschini Alfio
88. Calvelli Antonio
89. Bencini Elio
90. Tomelleri Angelo
91. Grazioli Italo
92. Girelli Mario
93. Ciancetti Ivo
94. di Nanno Silvio
95. Belmonte Alfredo
96. Neri Francesco
97. Gentile Italo
98. Lonardoni Raffaello
99. Macaluso Giuseppe
100. Calabrò Eugenio
101. Occhiochiuso Nicola

(3195)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso per il posto di direttore del macello di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Rovigo, bandito con decreto prefettizio n. 10120-III San del 7 giugno 1938-XVI;
Veduta la graduatoria dei candidati idonei;
Veduti gli articoli 23 e 81 del R decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per il posto di direttore del macello di Rovigo:

1) Rebucci Ercole . . . . . con punti 133,90 su 200
2) Zanella Arturo . . . . . . » 121,66 » »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Rovigo.

Rovigo, addì 10 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: A. MAROLLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per il posto di direttore di macello di Rovigo, bandito con decreto prefettizio n. 10120-III San. del 7 giugno 1938-XVI;
Veduto il proprio decreto n. 21631-III-San in data 10 luglio 1939 con cui è stata approvata la graduatoria sopraindicata;
Veduti gli articoli 23 e 81 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rebucci Ercole è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del macello di Rovigo.

Il podestà di Rovigo è incaricato della esecuzione del presente decreto ai sensi degli articoli 56 e 81 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Rovigo.

Rovigo, addì 11 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: A. MAROLLA

(3146)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto che i dottori Ciani Corrado e Pussini Giorgio hanno rinunciato alla condotta veterinaria del comune di Erpelle-Cosina;
Visti i propri decreti n. 12880 del 10 ottobre 1938;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei suddetti decreti prefettizi il seguente candidato è designato per la nomina nella condotta a fianco indicata:

Dott. Francesco Filippi, Erpelle-Cosina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pola, addì 30 maggio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SERRA

(3149)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.